

Publicato il 03/03/2023

N. 00292/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01325/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2017, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore **Tartaglia**, con domicilio eletto presso l'avvocato Francesco Borsetto in Marghera, via delle Industrie, 19/C;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze - -OMISSIS-, rispettivamente in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, San Marco 63;

per l'annullamento

del -OMISSIS-) del Ministero della Difesa – -OMISSIS-^ -OMISSIS- nella parte in cui ha ritenuto che l'infermità “*attuale silenzio clinico in progressio linfoma non Hodgkin aggressivo con forma di Burkitt*” sofferta dal ricorrente è stata riconosciuta NON dipendente da causa di servizio e nella parte in cui al ricorrente è stata negata la richiesta di concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il rinascimento del beneficio stesso,

della diagnosi (“*attuale silenzio clinico in progressivo linfoma non Hodgkin aggressivo con forma di Burkitt*”) ivi contenuta e della precedente diagnosi contenuta nel -OMISSIS- espressa dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-, della mancata iscrizione da parte della -OMISSIS- della patologia ad una specifica categoria, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere n. -OMISSIS-dal -OMISSIS-;

- con accertamento del diritto del ricorrente all'iscrizione della sua patologia alla 1^ categoria Tab. A e alla corresponsione in suo favore del beneficio dell'equo indennizzo;

- e con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della patologia fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, -OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente patologia: *linfoma non di Hodgkin aggressivo con forma di Burkitt*. Il militare ha inoltre domandato che tale patologia fosse ascritta alla 1^ categoria Tab. A ai fini della concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

L'istanza veniva respinta sulla base del conforme parere reso dal -OMISSIS-, che escludeva tale nesso di dipendenza.

Il ricorrente adiva una prima volta questo Tribunale, che, con -OMISSIS-, annullava il decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio, osservando come il parere del -OMISSIS- fosse “*motivato in maniera del tutto insufficiente*” e “*fondato su rilievi stereotipati e disancorati dal caso concreto*”, non idonei a sorreggere le ragioni del diniego.

In adempimento della suddetta decisione, il -OMISSIS- pronunciava un più dettagliato parere, con il quale, dopo aver confutato le deduzioni in fatto esposte dal ricorrente (che, a detta dell’organo consultivo, non avrebbe potuto essere esposto ad inquinamento derivante da residui di esplosioni, ovvero ad agenti patogeni, quali l’uranio impoverito, specie perché l’-OMISSIS- non è stata teatro di guerra), confermava la propria valutazione escludendo la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio.

Seguiva l’ulteriore decreto di rigetto, in epigrafe descritto, impugnato nel presente giudizio.

2. A fondamento del gravame, il ricorrente ha innanzitutto dedotto la nullità del parere assunto dal -OMISSIS-, contestando alcune violazioni procedurali (mancata indicazione dei vari membri della -OMISSIS- che hanno espresso detto parere negativo; omessa sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente della -OMISSIS- e dei vari membri; mancata indicazione degli estremi del parere; mancata indicazione del numero del parere e della data in cui si è riunita la -OMISSIS-).

Nel merito, il ricorrente ha posto in evidenza come la presenza di inquinanti e fattori patogeni nel territorio estero - dove il ricorrente ha svolto la propria missione - non possa essere esclusa *a priori*, come sostenuto dall’Amministrazione, semplicemente perché nell’area non si sarebbero svolte operazioni belliche in tempi recenti; in positivo, ha osservato che il servizio è stato prestato nei -OMISSIS- “*ed in territorio prossimo a zone massicciamente bombardate il cui effetto inquinante non è certamente limitato ai confini dell’area - OMISSIS- ma si propaga anche nelle aree limitrofe quale appunto l’-OMISSIS- i cui*

confini sono stati peraltro oggetto di pesantissimi ed intensissimi bombardamento che quindi hanno inquinato le falde acquifere e l'intera area' (p. 17 del ricorso).

In ogni caso, il militare si sarebbe trovato (tanto in Patria, quanto all'estero) quotidianamente a contatto con munizioni e mezzi, provenienti dai vari teatri operativi in cui si sarebbe fatto largo uso di munizionamento bellico pesante (tra cui quello all'uranio impoverito), nonché con materiali altamente tossici e cancerogeni contenuti nei colli che, secondo le mansioni affidategli, era tenuto ad ispezionare.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha prodotto un elaborato peritale (denominato "*rapporto medico*", prodotto *sub doc.* 8) che riporta l'esito delle analisi condotte su un campione di biopsia osteomidollare, attestante l'esistenza di corpi estranei non biocompatibili, corrispondenti a una cospicua quantità di detriti metallici "*in maggior parte di acciaio micro – e nanodimensionati*" nonché ad Antimonio e Calcio (p. 19); nel suddetto elaborato viene poi rilevato che parte dei detriti individuati nel campione avrebbe natura corrodibile e sarebbe perciò soggetta al lento rilascio di ioni di Cromo, Ferro, Nichel, Rame e Zinco, la cui tossicità sarebbe "*ampiamente descritta in letteratura e nei testi di tossicologia*".

Nel medesimo elaborato peritale, si è osservato ancora che "*l'analisi morfologi[c]a e dimensionale dei detriti di acciaio [rinvenuti nel campione di biopsia] li identifica come non appartenenti ad un inquinamento urbano o da officina metalmeccanica*", ma, semmai, come residui di combustioni, avvenute ad una temperatura di oltre 1300° C., e occasionate da fenomeni esplosivi, circostanza che sarebbe confermata dalla non irrilevante compresenza di Antimonio.

3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione che ha resistito nel merito e prodotto documenti.

4.1 Il Collegio disponeva consulenza tecnica allo scopo di verificare se il tipo di attività compiute dal militare e, in particolare, la sua esposizione ai fattori di rischio - emergente dagli atti di causa - possa aver avuto rilievo eziologico

nell'insorgenza della patologia, tenuto conto che il giudizio tecnico reso dal -OMISSIS- per le cause di servizio, argomentato solamente in negativo nel senso di escludere la causalità del rapporto di servizio, non individuava in positivo cause esogene alternative. Detto giudizio avrebbe perciò dovuto essere vagliato, nella sua attendibilità, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, della documentazione prodotta e dei riscontri anamnestici e peritali (-OMISSIS-).

All'esito delle operazioni peritali, il consulente osservava, sulla base di un criterio meramente probabilistico, come non potesse ritenersi dimostrato un nesso di concausalità lesiva (o, come pare meglio dire, di regolarità causale) tra i servizi prestati dal ricorrente, in Patria e nei teatri esteri, e l'eziologia della patologia tumorale in seguito contratta. Eziologia che veniva riferita a possibili fattori esterni, anch'essi meramente ipotizzati sulla base di una valutazione anch'essa di tipo probabilistico.

4.2 Il Collegio, preso atto delle argomentazioni esposte dal consulente, riteneva necessario disporre un supplemento di perizia, chiarendo che, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza, il criterio probatorio da utilizzare nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto considerare come, a fronte della plausibile esposizione ad agenti patogeni, il collegamento causale sussista fintantoché l'Amministrazione non abbia fornito prova della loro ininfluenza sulla malattia.

Quanto alla prova dell'esposizione agli agenti patogeni, venivano ravvisati elementi di criticità in riferimento all'individuazione della effettiva sede di assegnazione del ricorrente in territorio estero, che il consulente circoscriveva alla città di -OMISSIS-, in -OMISSIS-, e alla deduzione (conseguente alla delimitazione dell'area delle operazioni) secondo cui entro tale ristretto ambito geografico non vi sarebbe stata alcuna probabilità di esposizione agli agenti patogeni. Tale conclusione non è parsa collimare, nelle sue premesse, con i riscontri fattuali pur evidenziati nell'elaborato peritale, dai quali avrebbe potuto essere desunto che le attività di pattugliamento, cui il militare era stato

adibito, si sarebbero sviluppate nell'interno del territorio albanese e si sarebbero spinte sino al confine con il -OMISSIS- (regione soggetta al massivo rilascio di prodotti di combustione derivanti dall'esplosione degli armamenti), sicché non sarebbe apparso del tutto implausibile che, nel corso della missione, possa essersi verificata l'esposizione ai patogeni, tenuto conto della loro accertata dispersione nell'area e della probabile (e comunque non escludibile *a priori*) ricaduta sulle aree confinanti.

Risultava inoltre necessario approfondire (sempre tenendo conto dei criteri probatori sopra descritti) l'incidenza dell'eventuale esposizione del ricorrente, privo di dispositivi di protezione, *“a materiale speciale aeronautico, (ricambi e materiali speciali per fornitura degli aerei militari)”*, e della preposizione a operazioni che comportavano *“il maneggio e la movimentazione di materiale di diversa tipologia e stato d'uso: sia esso efficiente che inefficiente, dei rifiuti speciali (tossico, nocivi quali olii del motore, lubrificanti e altri inquinanti) curandone la raccolta, il deposito temporaneo e la loro ubicazione, custodia e conservazione (pericolosi e non pericolosi quali solventi, carbolubrificanti, diluenti, sgrassatori ed altri prodotti utilizzati nelle officine di riparazione) secondo la normativa vigente”* (p. 8 dell'elaborato peritale), dato anamnestico riportato anche nei verbali della -OMISSIS- di -OMISSIS-, non confutato nella sua consistenza fattuale e nella possibile efficienza causale dall'Amministrazione (-OMISSIS-).

4.3 Nell'elaborato depositato il -OMISSIS-, il consulente confermava le precedenti conclusioni, precisando innanzitutto che *“le ipotesi etiologiche di relazione con il servizio prestato sia in territorio nazionale che all'estero (-OMISSIS-) restano nell'ambito delle ipotesi non riconoscendosi un rischio dimostrato come probabile di esposizione professionale ad uranio impoverito”*, e che *“per questo agente [l'uranio impoverito] come per le nanoparticelle (anche queste non patognomonicamente correlate all'attività di servizio prestato) non sussiste, secondo la letteratura medica corrente, relazione causale probabile con la patologia per cui è causa”*. Osservava poi che *“in merito a fattori etiologicamente ammissibili da agenzie internazionali IARC (benzene ed altre sostanze tossiche di cui all'elenco riportato nella relazione depositata) nell'insorgenza*

della patologia in valutazione, si riporta che non risulta dimostrato che l'interessato abbia utilizzato o maneggiato tali prodotti in quanto è completa la mancanza documentale agli atti di eventuali schede tecniche di tali materiali maneggiati: pertanto, essa resta in ambito di un'ipotesi etiologica?'. Il perito, infine, ipotizzando la sussistenza di una chiara spiegazione eziologica, rilevava che, “nel caso in esame, in ambito di un criterio di possibilità causale tra i fattori di servizio sopramenzionati e il linfoma non Hodgkin è da prendere invece, in considerazione la sierologia positiva per virus EBV [mononucleosi: virus Epstein-Barr] che la letteratura e lo stesso LARC riportano come in correlazione tra tale agente infettivo e la patologia linfoproliferativa (vedi LARC). Pertanto, si può ritenere che sul piano causale sia più probabile che non che tale neoplasia sia correlata a tale agente infettivo piuttosto che ai fatti di servizio sopraindicati?’.

5. Chiamata infine alla pubblica udienza del 14 dicembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Il ricorso deve essere accolto.

6.1 Deve essere premesso, almeno in linea generale, che i pareri del - OMISSIS-, quali espressione di un potere autoritativo, sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle (di matrice squisitamente tecnica) rese dalle competenti autorità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6778 del 2019)

Come peraltro rilevato da recente giurisprudenza, “*al fine di giungere al riconoscimento medico legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l'eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell'impiego e la loro relazione, anche concausale, con l'insorta infermità. Ed, infatti, nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. Sicché, la semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati*

durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1301 del 2019).

6.2 Nondimeno, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, si deve qui considerare che le deduzioni del ricorrente e le inequivoche risultanze documentali - non efficacemente contraddette dall’Amministrazione - consentono di profilare condizioni di significativa eccezionalità dei servizi prestati, perché caratterizzati dall’esposizione a fattori di rischio ambientale plausibilmente connessi al verificarsi della malattia. In merito, non può dubitarsi (e a ben vedere neppure il consulente nominato dal Tribunale ha acquisito elementi idonei a pervenire a una diversa ricostruzione dei fatti) che il ricorrente abbia svolto sia operazioni inerenti alla gestione del materiale in transito presso il teatro operativo di assegnazione (situato in -OMISSIS-), sia attività di pattugliamento che lo avrebbero condotto al confine con il -OMISSIS-, in prossimità di un territorio pesantemente bombardato.

6.3 Inoltre, deve essere ancora osservato che la tesi suggerita dal consulente, in merito ad una possibile connessione causale tra la patologia tumorale e una preesistente infezione da virus EBV, vada scartata alla luce del riscontro dell’analisi immunoistochimica condotta, in data -OMISSIS-, sul reperto bioptico proveniente dal tessuto neoplastico, che non soltanto ha escluso del tutto la presenza del genoma del virus in questione, ma ha confermato la presenza dell’antigene caratteristico della patologia tumorale.

In tale quadro, caratterizzato – all’esito della consulenza e del suo supplemento - dalla mancata emersione di plausibili fattori di rischio esterni al servizio, si devono ritenere acclarate, da un lato, l’insussistenza di un collegamento con precedenti o concomitanti infezioni virali, parassitologiche e batteriche correlabili alla patologia e, dall’altro, la presenza, nel sangue, di anomale quantità di metalli con alta massa atomica ed elevata densità, tipicamente riconducibile alla frequentazione non occasionale in un ambiente

postbellico fortemente inquinato, nonché all'esposizione e alla manipolazione di materiali contaminati.

6.4 Va qui ricordato che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare, con orientamento che si è andato via via consolidando negli ultimi anni, come la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica ben può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In altre parole, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Dimostrazione che, nel procedimento così come nel presente giudizio, è mancata del tutto, e che non può certo essere surrogata dalle clausole riprodotte nel parere del - OMISSIS-.

Il verificarsi dell'evento costituisce perciò elemento sufficiente (secondo il criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione per le vittime del dovere) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità (Cons. St., Sez. I, parere n. 435 del 17 marzo 2021; Cons. St., Sez. IV, n. 1661 del 2021, n. 7560 del 2020 e n. 3112 del 2022).

Secondo la giurisprudenza ormai maggioritaria, la normativa in materia prevede dunque una sorta di "*inversione dell'onere della prova*", in ragione del quale, accertata la presenza del militare nelle aree inquinate, è l'Amministrazione tenuta a dimostrare – in negativo - che gli elementi nocivi

presenti nelle zone di guerra non abbiano determinato l'insorgere della patologia o – in positivo - che detta patologia dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma, esclusiva e determinante efficacia causale per l'insorgere dell'infermità. Del resto, il criterio probatorio applicato alla fattispecie non può non considerare l'asimmetria informativa che si pone a discapito del militare (il quale non è infatti tenuto ad accertare la presenza di eventuali rischi ambientali nel teatro delle operazioni), e la conseguente necessità di introdurre un fattore di correzione interno alla dinamica degli oneri dimostrativi, conformemente al principio (di matrice giurisprudenziale) di *vicinanza della prova* (in ossequio al quale spetterebbe al soggetto, titolato a detenere le informazioni che circostanziano una pretesa fornita di un sufficiente grado di probabilità, di dimostrarne l'infondatezza nel concreto). Può quindi ritenersi che, a fronte della (in questo caso) più che plausibile esposizione del militare agli agenti patogeni, il collegamento causale sussista fintantoché l'Amministrazione non abbia fornito prova della loro influenza sulla malattia così da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.

6.5 Pertanto, qualora l'Amministrazione non abbia fornito almeno un principio di prova circa l'intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all'esposizione all'uranio impoverito e ai metalli pesanti (fattore che neppure il consulente ha individuato in termini plausibili), si deve riconoscere integrato il necessario presupposto eziologico (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 655 del 2022), allorché il ricorrente abbia documentato in termini plausibili la presenza di adeguati indici rivelatori dell'aggravamento del rischio di insorgenza di patologie tumorali (quali l'assenza di specifiche protezioni individuali, in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico; la somministrazione ai militari di massicce vaccinazioni; l'utilizzo di

munizionamento all'uranio impoverito) (v. Cons. St., Sez. IV, n. 7560 del 2020).

6.6 Nel caso esaminato, all'elemento probabilistico già dedotto dalla parte ricorrente, costituito dall'insorgenza di una patologia oncologica contratta a distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione alla missione militare e agevolmente riferibile all'esposizione a specifici fattori inquinanti, il -OMISSIS- non ha però contrapposto alcuna prova contraria, limitandosi ad escludere che l'infermità possa essere ritenuta dipendente da causa di servizio, sulla base di una valutazione generica ed astratta ("*-OMISSIS-*, nei circa tre mesi di permanenza in *-OMISSIS-*, non si è affatto recato in aree bombardate semplicemente perché, in *-OMISSIS-*, alcuna guerra vi era stata") che non ha vagliato le concrete modalità di espletamento della missione, che, come poc'anzi rilevato, è stata invero caratterizzata da pattugliamenti in aree prossime a quelle pesantemente interessate dal conflitto e da un imponente dispersione di agenti nocivi.

6.7 In conclusione, va accertata la dipendenza da causa di servizio della patologia "*linfoma non Hodgkin tipo B diffuso a grandi cellule e ad alto indice replicativo - Stadio IV B con localizzazioni epatiche e midollari?*" ("*attuale silenzio clinico in progresso linfoma non Hodgkin?*") sicché vanno annullati *in parte qua* i provvedimenti impugnati.

Quanto all'inquadramento della menomazione, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, che, valutandone gli effetti permanenti, ha ascritto la patologia alla Categoria VIII, Tabella A del d.P.R. n. 915 del 1978, in ragione della condizione generale del ricorrente, dell'attuale grado di menomazione e della sottoposizione a trattamento farmacologico.

7. Per quanto precede gli atti impugnati devono essere annullati nei sensi sopraddetti e, contestualmente, va accertata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*linfoma non Hodgkin tipo B diffuso a grandi cellule e ad alto indice replicativo - Stadio IV B con localizzazioni epatiche e midollari?*" ("*attuale silenzio clinico in progresso linfoma non Hodgkin?*"), con ascrizione della stessa alla Categoria VIII, Tabella A del d.P.R. n. 915 del 1978.

L'Amministrazione resistente va di conseguenza condannata a liquidare e corrispondere al ricorrente ogni connesso trattamento economico, a carattere retributivo o indennitario, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Le spese vanno compensate in ragione della particolarità della vicenda esaminata e della solo recente affermazione degli indirizzi giurisprudenziali richiamati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) annulla gli atti di cui in epigrafe;
- b) accerta e dichiara la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*linfoma non Hodgkin tipo B diffuso a grandi cellule e ad alto indice replicativo - Stadio IV B con localizzazioni epatiche e midollari*", con ascrizione della stessa alla Categoria VIII, Tabella A del d.P.R. n. 915 del 1978;
- c) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

L'ESTENSORE
Nicola Bardino

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.